

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 ottobre 2023, n. 113  
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 3 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Castellana Grotte (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Zona Infetta.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

#### VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

#### VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 “*Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante*”;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024 integrata da D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

#### PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario ha aggiornato le aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022) e le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia” (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia” ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
  - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
  - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
  - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
  - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

#### DATO ATTO CHE

- L’Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022, ha aggiornato le aree delimitate per *Xylella fastidiosa* ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- Nell’area delimitata Valle d’Itria, in forza della determina dirigenziale n. 127/2022 e della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866/2022, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all’art.7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di almeno 5 km dell’area delimitata Salento di cui all’allegato III del Reg. (UE) 1201/2020);

- ai sensi dell'art. 4 Reg. (UE) 1201/2020, rubricato "Definizione di aree delimitate", è previsto, tra l'altro, che qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente: a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11; b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
  - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
  - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
  - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
  - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
  - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- il comma 3 del suddetto art. 7 prevede che, in deroga alle misure di rimozione come da paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possano decidere che non sia necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, tra cui: a) le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV e sia confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;
- in forza del Capo V "Misure di contenimento" e, specificamente, dell'art. 12 Reg. (UE) 1201/2020, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli artt. da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell'allegato III. Tale allegato, nella parte A "Zona infetta in Italia", comprende solo ed esclusivamente le seguenti aree: 1. La provincia di Lecce. 2. La provincia di Brindisi. 3. I seguenti comuni della provincia di Taranto: Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto e Torricella. 4. Il seguente comune della provincia di Bari: Locorotondo";
- l'Osservatorio fitosanitario, in quanto Autorità competente, applica le misure di contenimento nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto dell'area delimitata "Salento";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020, nella zona infetta elencata nell'allegato III, in deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentino particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragr. 2. lettera b). In altri termini gli ulivi infetti anche se monumentali siti nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto in cui si applicano misure di contenimento, non possono giovare in alcun modo della deroga sopra descritta, né tantomeno possono giovare dell'applicazione di rimedi alternativi all'estirpazione.

#### **RITENUTO PERTANTO**

- che nell'agro del comune di Castellana Grotte non si possano applicare le misure di contenimento di cui

al Capo V del Reg. (UE) 1201/2020, perché esso non è compreso nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020;

- che nell'agro del comune di Castellana Grotte si debbano applicare solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui al Capo IV del richiamato Reg. (UE) 1201/2020 così come riportato nell'Ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023 secondo cui nell'area delimitata "Valle D'Itria" si applicano le inderogabili misure di eradicazione ex art.7 reg. UE n.1201/2020 e gli ulivi infetti devono essere inderogabilmente abbattuti anche se riconosciuti ufficialmente monumentali;
- che nell'agro del comune di Castellana Grotte non sia applicabile il comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, come modificato dalla legge regionale n. 45 del 30/11/2021 art.5, co. 1, lett. c), in quanto in contrasto con la normativa europea vigente. Il richiamato comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, infatti, prevede che i proprietari di ulivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da *Xylella fastidiosa*, possano essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali e nell'innesto di cultivar resistenti soltanto laddove sia consentito dalla normativa vigente; ne consegue che la suddetta disposizione è applicabile solo in quella parte della Piana degli ulivi collocata nell'area delimitata "Salento", ossia quella di cui all'allegato III del Reg. UE 1201/2020, al di fuori dell'area di 5 km in cui si applicano misure di contenimento. Tale possibilità non è contemplata per il restante territorio regionale e per le altre aree delimitate dove si applica inderogabilmente l'art. 7 oppure l'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020.

#### TENUTO CONTO CHE

- I laboratori designati IAMB e CRSFA, hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da ARIF, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) e riportati nell'allegato 1/B:
  - rapporto di prova 9/2023 IAMB del 03/10/2023 che ha rettificato il rapporto di prova n° 4 del 14/09/2023, relativo a n°1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Castellana Grotte (BA) e confermata con rapporto di prova n. 1585/Ldf/2023 CRSFA del 19/09/2023;
  - rapporto di prova 8/2023 IAMB del 02/10/2023 relativo a n. 3 (tre) piante infette di olivo di cui n. 1 (una), oggetto del presente provvedimento, sita in agro di Castellana Grotte (BA) e confermata con rapporto di prova n. 1666/Ldf/2023 CRSFA del 04/10/2023;
  - rapporto di prova 6/2023 IAMB del 22/09/2023 relativo a n°1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Castellana Grotte (BA) e confermata con rapporto di prova n. 1623/Ldf/2023 CRSFA del 27/09/2023;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono in Area Delimitata Valle D'Itria - Zona infetta in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

#### PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;

- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

## VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

## RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice

di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

#### RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per le 3 piante infette di cui ai rapporti di prova:
- n. 9/2023 IAMB del 03/10/2023 che ha rettificato il rapporto di prova n° 4 del 14/09/2023;
- n. 8/2023 IAMB del 02/10/2023;
- n. 6/2023 IAMB del 22/09/2023;

elencate nell'allegato 1/D al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;

- dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

#### VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs.

101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Prescrivere nell'agro di Castellana Grotte esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata "Salento" e, come tale, non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 in agro di Castellana Grotte (BA), sono evidenziati nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori delle particelle di terreno in cui ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta indicati nell'allegato 1/D del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
  - a. l'estirpazione di n° 3 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
  - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
  - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* genotipo ST53;
5. stabilire che per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e non risultati infetti, si procederà all'applicazione del comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
  - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:

- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
  - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
  - Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio ( [c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it) – [fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)) e all’ARIF ([protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all’allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
  - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
  - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
  - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
  - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
  - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
  - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici, ad eccezione degli olivi monumentali risultati non infetti, nelle more del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di

- estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
10. stabilire che, qualora il proprietario/conduuttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.
  11. stabilire che, in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario comunica all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it).
  12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.
  13. trasmettere il presente atto con unica PEC:
    - al Comune di Castellana Grotte (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduuttori interessati alle estirpazioni;
    - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
    - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C-1/D) costituito da n° 24 (ventiquattro) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria  
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Salvatore Infantino



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

---

## **ALLEGATO 1**




**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

## **ALLEGATO 1/A**

Costituito da n° 3 (tre) ortofoto







## ALLEGATO 1/B



Sede italiana

**IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI**Dir 02/1142  
MD

Valenzano, 03/10/2023

**Dott. S. INFANTINO, A. PERCOCO, F. PALMISANO, A.R. CUOCCIO**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Tutela dell'Ambiente

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lungomare Nazario Sauro, 45

70121 BARI

**Dott. A. BELLANOVA, M. GRAMEGNA**

InnovaPuglia S.p.A.

via Casamassima km. 3.000 70010 c/o Tecnopolis

70010 Valenzano (BA)

**Oggetto:** Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni provenienti dalla zona Infetta - Area Delimitata Valle d'Itria (agro di Castellana Grotte) per la ricerca di *Xylella fastidiosa*. Rapporto di prova n. 4 rettificato. Rettifica del rapporto di Prova n.4 (Dir 02/1034) del 14/09/2023. Positivi.

Si allega alla presente l'elenco dei campioni raccolti in data 7 settembre 2023 provenienti dalla zona Infetta - Area Delimitata Valle d'Itria (agro di Castellana Grotte), risultati POSITIVI alle analisi real-time PCR eseguiti con protocollo Harper et al. (2010). I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto dai tecnici ARIF.

Il Responsabile Scientifico

Dott. Michele Digiaro

**Rapporto di prova n. 9, rettifica del Rapporto di prova n.4. - Positivi/ IAMB – 7 settembre 2023**

Id	Data rilevamento	Codice busta	Codice squadra	Id giornal.	Codice Pool	Specie	Sintomo	Latitudine	Longitudine	Comune	Zona
1598862	07/09/2023	149332	283725	23		Olivo (Olea europaea)	Presente	40,89447976	17,18612001	Castellana Grotte	Area Delimitata Valle d'Itria - Zona Infetta



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI  
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot.1585/Ldf/2023

Locorotondo, 19 settembre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario  
Regione Puglia  
Lungomare N. Sauro, 45/46  
70121 Bari

**Oggetto:** trasmissione esito saggi di conferma di secondo livello su *Xylella Fastidiosa*

Con riferimento a 1 campione di olea europea prelevato e consegnato dai tecnici ARIF in data 14-09-2023, con la presente si trasmette in allegato l'esito delle analisi diagnostiche molecolari (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5).

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1585 DEL 19-09-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1598862	07/09/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	Castellana Grotte	40,89447976	17,18612001	Positivo	18/09/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA  
 COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME  
 RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA  
 DELIMITATA VALLE D'ITRIA INFETTA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO QUELLI  
 PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA N. 954 del 18-09-2023**



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

**SERVIZI**

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

**RAPPORTO DI PROVA N° 954/23**

Data emissione 18/09/2023

Spett.le

REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E  
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45  
70121 BARI (BA)

**Tipo campione** OLIVO  
**Data ricevimento campione** 14/09/2023  
**Descrizione campione** SAGGI DI II LIVELLO  
**Temperatura** +8,2°C  
**Verbale di campionamento** Verbale di consegna a firma di V. Lisi (CIHEAM-IAMB) e F. Surico (ARIF)  
**Data Inizio Prove:** 15/09/2023 **Data Fine Prove:** 18/09/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0873/23 - 1	Rametti e foglie di Olea europaea   COD. CAMPIONE: 1598862   COD. BUSTA: 149332 del 07/09/2023   ID GIORNAL.: 23	<b>Xylella fastidiosa</b> (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.  
Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- Fine Rapporto di Prova -----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

**Il Tecnico di Laboratorio**  
Dr.ssa Maria Rosaria Silletti

**Il Direttore**  
prof. Franco Nigro



Sede italiana

**IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI**Dir 02/1137  
MD

Valenzano, 02/10/2023

Dott. **S. INFANTINO, A. PERCOCO, F. PALMISANO, A.R. CUOCCIO**  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Tutela dell'Ambiente  
Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Lungomare Nazario Sauro, 45  
70121 BARI

Dott. **A. BELLANOVA, M. GRAMEGNA**  
InnovaPuglia S.p.A.  
via Casamassima km. 3.000 70010 c/o Tecnopolis  
70010 Valenzano (BA)

**Oggetto:** Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni provenienti dalla zona Infetta -Area delimitata valle d'Itria (agro di Monopoli, Alberobello e Castellana Grotte) per la ricerca di *Xylella fastidiosa*. Rapporto di prova n. 8. Positivi.

Si allega alla presente l'elenco dei campioni raccolti in data 19 e 27 settembre 2023 provenienti dalla zona Infetta - Area delimitata valle d'Itria (agro di Monopoli, Alberobello e Castellana Grotte), risultati POSITIVI alle analisi real-time PCR eseguiti con protocollo Harper et al. (2010). I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto dai tecnici ARIF.

Il Responsabile Scientifico  
Dott. Michele Digiaro

**Rapporto di prova n. 8. - Positivi/ IAMB – 19 e 27 settembre 2023**

Id	Data rilevamento	Codice busta	Codice squadra	Id giornal.	Codice Pool	Specie	Sintomo	Latitudine	Longitudine	Comune	Zona
1608210	19/09/2023	103355	192883	32		Oливо (Olea europaea)	Presente	40,95547329	17,26274743	Monopoli	Area Delimitata Valle d'Itria – Zona infetta
1607868	19/09/2023	128825	192873	19	456162- 24-4-3	Oливо (Olea europaea)	Assente	40,80405295	17,29608646	Alberobello	Area Delimitata Valle d'Itria – Zona infetta
1614393	27/09/2023	143587	273717	16		Oливо (Olea europaea)	Assente	40,83922395	17,22174411	Castellana Grotte	Area Delimitata Valle d'Itria – Zona infetta



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI  
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot.1666/Ldf/2023

Locorotondo, 04 ottobre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario  
Regione Puglia  
Lungomare N. Sauro, 45/46  
70121 Bari

**Oggetto:** trasmissione esito saggi di conferma di secondo livello su *Xylella Fastidiosa*

Con riferimento a 1 campione di olea europea prelevato e consegnato dai tecnici ARIF in data 03-10-2023, con la presente si trasmette in allegato l'esito delle analisi diagnostiche molecolari (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5).

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1666 DEL 04-10-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1614393	27/09/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	Castellana Grotte	40,83922395	17,22174411	POSITIVO	04/10/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA  
COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME  
RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA DELIMITATA  
VALLE D'ITRIA INFETTA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO QUELLI PRESENTI NEL  
RAPPORTO DI PROVA N.1079 del 04-10-2023**



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

**SERVIZI**

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

**RAPPORTO DI PROVA N° 1079/23**

Data emissione 04/10/2023

Spett.le

REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E  
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45  
70121 BARI (BA)

<b>Tipo campione</b>	OLIVO
<b>Data ricevimento campione</b>	03/10/2023
<b>Descrizione campione</b>	SAGGI DI II LIVELLO
<b>Campionatore</b>	Committente #
<b>Procedura campionamento</b>	Non Dichiarata #**
<b>Temperatura</b>	+8,5°C
<b>Verbale di campionamento</b>	Verbale di consegna a firma di V. Lisi (CIHEAM-IAMB) e F. Surico (ARIF)
<b>Data Inizio Prove:</b>	03/10/2023
<b>Data Fine Prove:</b>	04/10/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
1005/23 - 1	Rametti e foglie di Olea europaea   COD. CAMPIONE: 1614393   COD. BUSTA: 143587 del 27/09/2023   ID GIORNAL.: 16	<b>Xylella fastidiosa</b> (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente

(\*\*) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.  
Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- *Fine Rapporto di Prova* -----

L'accREDITAMENTO del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

**Il Tecnico di Laboratorio**  
Dr.ssa Maria Rosaria Silletti

**Il Direttore**  
prof. Franco Nigro



Sede italiana

**IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI**Dir 02/1097  
MD

Valenzano, 22/09/2023

**Dott. S. INFANTINO, A. PERCOCO, F. PALMISANO, A.R. CUOCCIO**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Tutela dell'Ambiente

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lungomare Nazario Sauro, 45

70121 BARI

**Dott. A. BELLANOVA, M. GRAMEGNA**

InnovaPuglia S.p.A.

via Casamassima km. 3.000 70010 c/o Tecnopolis

70010 Valenzano (BA)

**Oggetto:** Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni provenienti dalla zona Area delimitata valle d'Itria (agro di Castellana Grotte) per la ricerca di *Xylella fastidiosa*. Rapporto di prova n. 6. Positivi.

Si allega alla presente l'elenco dei campioni raccolti in data 12 settembre 2023 provenienti dalla zona Infetta - Area delimitata valle d'Itria (agro di Castellana Grotte), risultati POSITIVI alle analisi real-time PCR eseguiti con protocollo Harper et al. (2010). I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto dai tecnici ARIF.

Il Responsabile Scientifico

Dott. Michele Digiaro

**Rapporto di prova n. 6. - Positivi/ IAMB – 12 settembre 2023**

Id	Data rilevamento	Codice busta	Codice squadra	Id giornal.	Codice Pool	Specie	Sintomo	Latitudine	Longitudine	Comune	Zona
1602200	12/09/2023	138935	122224	22	456151-13-13-3	Olivo (Olea europaea)	Assente	40,83896301	17,2250932	Castellana Grotte	Area Delimitata Valle d'Itria – Zona infetta



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI  
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot.1623/Ldf/2023

Locorotondo, 27 settembre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario  
Regione Puglia  
Lungomare N. Sauro, 45/46  
70121 Bari

**Oggetto:** trasmissione esito saggi di conferma di secondo livello su *Xylella Fastidiosa*

Con riferimento a 2 campioni di olea europea prelevati e consegnati dai tecnici ARIF in data 25-09-2023, con la presente si trasmette in allegato l'esito delle analisi diagnostiche molecolari (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5).

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1623 DEL 27-09-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1602200	12/09/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	Castellana Grotte	40,83896301	17,2250932	POSITIVO	26/09/2023
1608210	19/09/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	Monopoli	40,95547329	17,26274743	POSITIVO	26/09/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA  
 COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME  
 RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA  
 DELIMITATA VALLE D'ITRIA INFETTA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO QUELLI  
 PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA N. 1036 del 27-09-2023**



**Centro di Ricerca  
Sperimentazione e Formazione  
in Agricoltura "Basile Caramia"**

**SERVIZI**

Settore laboratorio di Diagnosi Fitopatologica



LAB N° 0985 L

**RAPPORTO DI PROVA N° 1036/23**

Data emissione 27/09/2023

Spett.le

REGIONE PUGLIA - DIP. AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E  
AMBIENTALE - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45  
70121 BARI (BA)

<b>Tipo campione</b>	OLIVO
<b>Data ricevimento campione</b>	25/09/2023
<b>Descrizione campione</b>	SAGGI DI II LIVELLO
<b>Campionatore</b>	Committente #
<b>Procedura campionamento</b>	Non Dichiarata #**
<b>Temperatura</b>	+7,8°C
<b>Verbale di campionamento</b>	Verbale di consegna a firma di V. Lisi (CIHEAM-IAMB) e V. Caragnano (ARIF)
<b>Data Inizio Prove:</b>	25/09/2023
<b>Data Fine Prove:</b>	26/09/2023

CODICE ID	DATI IDENTIFICATIVI CAMPIONE	PROVA (Metodo di Analisi)	TECNICA	ESITO
0941/23 - 1	Rametti e foglie di Olea europaea   COD. CAMPIONE: 1602200   COD. BUSTA: 138935 del 12/09/2023   ID GIORNAL.: 22	<b>Xylella fastidiosa</b> (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente
0941/23 - 2	Rametti e foglie di Olea europaea   COD. CAMPIONE: 1608210   COD. BUSTA: 103355 del 19/09/2023   ID GIORNAL.: 32	<b>Xylella fastidiosa</b> (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5)	Real time PCR	Presente

(\*\*) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati riportati sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. La presente copia può essere riprodotta solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.  
Tutti i dati relativi all'analisi vengono archiviati per un periodo di 4 anni. Un controcampione viene conservato per un periodo massimo di 30gg se non deperibile o in caso di prova non ripetibile.

----- *Fine Rapporto di Prova* -----

L'accreditamento del Laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento e dal laboratorio stesso. Le eventuali valutazioni riportate non fanno parte della prova accreditata ACCREDIA.

**Il Tecnico di Laboratorio**  
Dr.ssa Maria Rosaria Silletti

**Il Direttore**  
prof. Franco Nigro

## ALLEGATO 1/C

ARIF  
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)  
[fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2023 – DDS N. .... DEL ..... COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

**tramite ARIF**

**a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
 Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
 in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

## ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	CASTELLANA GROTTE	1598862	9/2023 IAMB che rettifica il rapporto di prova 4/2023 IAMB	03/10/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	17,18612001	40,89447976	15	80	TERRAPULIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' AGRICOLA
Zona Infetta	CASTELLANA GROTTE	1614393	8/2023 IAMB	02/10/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	17,22174411	40,83922395	57	89	ROTOLO IRENE
Zona Infetta	CASTELLANA GROTTE	1602200	6/2023 IAMB	22/09/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	17,2250932	40,83896301	57	270	BORGHESE ANTONIO

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. ID 1598862)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASTELLANA GROTTE	15	STRADE	
CASTELLANA GROTTE	15	80	TERRAPULIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' AGRICOLA
CASTELLANA GROTTE	15	345	PROPRIETARI NON INDIVIDUATI

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. ID 1614393)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASTELLANA GROTTE	57	193	BORGHESE SANTE
CASTELLANA GROTTE	57	146	CISTERNINO PAOLA IPPOLITO MARIA
CASTELLANA GROTTE	57	89	ROTOLO IRENE

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. ID 1602200)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CASTELLANA GROTTA	57	78 - 270 - 271 - 273	BORGHESE ANTONIO